



I ratti nella legislazione

Ecco un elenco delle principali disposizioni di legge che si applicano ai ratti. Inoltre, anche per i ratti valgono le norme generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad es. quella che proibisce di procurare dolori o lesioni agli animali.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 101 lett. c n. 4, 102 cpv. 4 OPAn)

Per la detenzione privata di ratti non è richiesta nessuna formazione. Chi cede oltre 300 ratti all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e deve avere seguito una formazione per la detenzione e l'allevamento di tali animali.

Contatti sociali (art. 13, allegato 2 tabella 1 requisito particolare 47 OPAn)

I ratti sono animali sociali che devono essere tenuti in gruppi di almeno due animali.

Alimentazione (art. 4 OPAn)

Gli animali devono ricevere acqua e alimenti adeguati regolarmente e in quantità sufficienti. Ai ratti vanno dunque dati tra l'altro alimenti a grana grossa, come il fieno.

Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5, 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Eventuali difetti delle attrezzature tali da pregiudicare il benessere degli animali devono essere eliminati prontamente oppure occorre prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali.

Gli artigli dei ratti vanno accorciati a regola d'arte alla lunghezza necessaria. Gli animali malati o feriti devono venire curati e trattati oppure vanno abbattuti in modo corretto.

Illuminazione (allegato 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con una luce artificiale adatta. La luce artificiale deve essere scelta in modo tale da non essere percepita dagli animali come luce tremolante.

Rumore (art. 12 OPAn)

I ratti non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Clima nei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. L'afflusso di aria fresca deve essere garantito. Di conseguenza, i terrari e altri contenitori chiusi non sono adatti come parchi per ratti.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10, allegato 2 tabella 1 numero 44 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo e che gli animali non possano fuggire. Inoltre l'allestimento del parco e lo spazio messo a disposizione degli animali al suo interno devono soddisfare le esigenze comportamentali tipiche delle specie dei ratti.

I ratti necessitano di una o più possibilità di ritirarsi, in cui tutti gli animali devono poter trovare posto, e oggetti da rosicchiare, come legno tenero o rami appena tagliati. I parchi per ratti devono inoltre contenere una lettiera adeguata e materiale adatto alla preparazione del nido.

I parchi devono ottemperare ai requisiti minimi secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Un parco per due-cinque ratti deve avere una superficie di almeno 0,5 m², quindi ad esempio lungo 1 m e largo 50 cm. Per ogni ratto in più occorre aggiungere al calcolo di tale superficie almeno 0,05 m², ad es. mantenendo la medesima larghezza ma allungando il parco di 10 cm.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di ratti sani.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i ratti si riproducano in modo eccessivo.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni di legge (LPAn = legge federale sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Ulteriori informazioni figurano anche nel sito Internet: www.usav.admin.ch > Protezione degli animali.